

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3289/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3290/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 3291/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- Regolamento (CEE) n. 3292/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3293/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, recante ventesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto concerne il pagamento della restituzione per il burro ed il butteroil . . . 10**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3294/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico 11**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3295/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che proroga a titolo transitorio la validità di taluni regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio 12**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3296/80 della Commissione, del 17 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2314/72 recante disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti in conseguenza dell'adesione della Grecia 13**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3297/80 della Commissione, del 17 dicembre 1980, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 che reca le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uva in seguito all'adesione della Grecia 15**

★ Regolamento (CEE) n. 3298/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, recante adattamento a seguito dell'adesione della Grecia di taluni regolamenti nel campo della legislazione doganale	16
★ Regolamento (CEE) n. 3299/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/76 per quanto concerne le condizioni dello svincolo della cauzione che garantisce la denaturazione o la trasformazione del latte scremato in polvere	18
Regolamento (CEE) n. 3300/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, relativo alla vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia.	19
Regolamento (CEE) n. 3301/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1682/80 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi	24
Regolamento (CEE) n. 3302/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	26
Regolamento (CEE) n. 3303/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	28
Regolamento (CEE) n. 3304/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	30
★ Regolamento (CEE) n. 3305/80 del Consiglio, del 17 dicembre 1980, che proroga la validità delle licenze di pesca relative alle navi che battono bandiera spagnola	33
★ Regolamento (CEE) n. 3306/80 del Consiglio, del 18 dicembre 1980, che istituisce un dazio definitivo anti-dumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica	34

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

80/1163/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1980, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania delle spese effettuate durante il 1978 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture	37
---	----

80/1164/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1980, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania delle spese effettuate nel 1979 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture	39
--	----

80/1165/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1980, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania delle spese effettuate durante il 1979 per aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate	41
--	----

80/1166/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1980, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese delle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate 43**

80/1167/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1980, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, all'Irlanda delle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate 45**

80/1168/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1980, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, all'Irlanda delle spese effettuate nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate 47**

80/1169/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1980, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito delle spese effettuate nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate 49**

80/1170/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1980, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito delle spese effettuate durante il 1979 per aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate 51**

80/1171/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1980, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito delle spese effettuate nel 1979 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture 53**

80/1172/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1980, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito delle spese effettuate nel 1979 per gli aiuti concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura . . 54**

80/1173/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1980, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a fissare criteri supplementari concernenti la definizione del produttore di carni ovine 55**

80/1174/CEE :

- Decisione della Commissione, del 3 dicembre 1980, che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la trentanovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80 56**

80/1175/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 dicembre 1980, in merito alla conclusione della procedura antidumping relativa alle importazioni di nastri autoadesivi con supporto in carta per mascheratura originari degli Stati Uniti d'America 57**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3289/80 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1980

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificati;
considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 dicembre 1980;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	41,82
10.01 B	Frumento duro	51,79 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	27,63 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	30,25
10.04	Avena	8,81
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	56,90 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	41,72 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	72,33
11.01 B	Farine di segala	52,49
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	93,51
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	77,25

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3290/80 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1980

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 dicembre 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0,50
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0,70

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,89	0,89
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,67	0,67
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3291/80 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1980****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78 (5), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/78 (9), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano (10),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 (11), la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva (12), per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 15 e il 16 dicembre 1980 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfettariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.

(4) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

(5) GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.

(6) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

(8) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(9) GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26.

(10) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

(11) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

(12) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
15.07 A I a)	17,00 ⁽¹⁾	32,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	16,00 ⁽¹⁾	31,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	16,00 ⁽¹⁾	33,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	18,00	38,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	24,00	56,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna, la Grecia e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	3,52	6,82
07.03 A II	3,52	6,82
15.17 B I a)	8,00	15,50
15.17 B I b)	12,80	24,80
23.04 A II	1,28	2,64

REGOLAMENTO (CEE) N. 3292/80 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1980

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	31,92
11.07 A II b)	20,54
11.07 B	23,93

REGOLAMENTO (CEE) N. 3293/80 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1980

**recante ventesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto
concerne il pagamento della restituzione per il burro ed il butteroil**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CEE) n. 2044/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3265/80⁽⁶⁾, la destinazione deve figurare su ogni certificato di esportazione per il burro ed il butteroil e che, per garantire il rispetto di tale destinazione obbligatoria, il pagamento di una parte della restituzione è subordinato alla presentazione della prova di arrivo a destinazione del prodotto;

considerando che dette modalità particolari di pagamento della restituzione non possono essere applicate che nel caso in cui uno stesso importo sia fissato per tutte le destinazioni; che è tuttavia necessario non fissare restituzioni per i prodotti in causa esportati verso la zona C 2; che, su tali basi, l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2044/75 deve essere sospesa per i prodotti esportati, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2044/75 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

- 8. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 7 non si applicano più:
 - a) ai prodotti per i quali le formalità doganali relative all'esportazione al di fuori della Comunità sono espletate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) ai prodotti soggetti al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento ».

Articolo 2

Qualora, per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2044/75, il titolo, che implica una fissazione anticipata della restituzione, sia stato effettivamente rilasciato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'interessato può ottenere l'annullamento del titolo e lo svincolo della cauzione, se presenta domanda scritta all'organismo competente nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 15.

(6) GU n. L 342 del 17. 12. 1980, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3294/80 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro
d'ammasso pubblico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato all'articolo 1 ad almeno 6 mesi la durata dell'immagazzinamento del prodotto messo in vendita;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione delle giacenze, è opportuno limitare tali vendite al burro immagazzinato anteriormente al 1° febbraio 1980;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/76, i termini « e immagazzinato, alla data di conclusione del contratto di vendita, da almeno 6 mesi » sono sostituiti dai termini « e immagazzinato anteriormente al 1° febbraio 1980 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

(3) GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3295/80 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1980

che proroga a titolo transitorio la validità di taluni regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3193/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 4,considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1224/80 prevede che la validità di taluni regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio ⁽³⁾ possa essere prorogata a titolo transitorio, secondo la procedura prevista di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1224/80, senza che tale proroga possa oltrepassare il 30 giugno 1981; che è opportuno pertanto prorogare la durata di validità dei regolamenti della Commissione che istituiscono dei sistemi di valore medi forfettari per gli agrumi e le mele e pere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La validità dei seguenti regolamenti adottati in applicazione del regolamento (CEE) n. 803/68, è prorogata a titolo transitorio fino all'entrata in vigore delle

disposizioni da adottare dalla Commissione in virtù dell'articolo 16 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1224/80, ed, al massimo, fino al 30 giugno 1981:

- regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/78 ⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 224/78 ⁽⁷⁾.

2. La proroga della validità dei regolamenti menzionati al paragrafo 1 non preclude il diritto di un importatore di far ricorso all'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80.

Se un importatore si avvale del diritto di ricorrere all'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 relative alle merci che altrimenti verrebbero valutate secondo il sistema dei valori medi forfettari, i regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 non saranno più applicati alle importazioni che egli effettuerà durante il periodo transitorio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.
⁽⁵⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7.
⁽⁶⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.
⁽⁷⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3296/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 2314/72 recante disposizioni relative all'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti in conseguenza dell'adesione della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2314/72 della Commissione ⁽¹⁾ prevede disposizioni per l'esame dell'attitudine alla coltura di varietà di viti;

considerando che l'atto di adesione della Grecia, modificando il regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti ⁽²⁾, prevede all'allegato II, punto 1, parte seconda, sezione A, lettera 1), « vino », punto 2, un adeguamento del regolamento (CEE) n. 2314/72 per tener conto delle varietà di uve da essiccare; che è pertanto necessario completare quest'ultimo regolamento fra l'altro inserendo modalità particolari per l'esame dell'attitudine alla coltura delle varietà di viti produttrici di uve da essiccare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2314/72 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 4, è inserito, dopo il terzo comma, il seguente comma:

« L'esame delle varietà di uve da essiccare si effettua secondo le disposizioni dell'allegato IV ».

2. All'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento, il testo dei punti cc) e dd) è sostituito dal seguente:

• cc) i valori medi rilevati nelle diverse annate di prova per la varietà di vite in causa e per la varietà o le varietà di riferimento, per quanto concerne:

- la resa in uve fresche e, se del caso, in uve secche, espresse in kg/ha;
- la densità naturale del mosto;
- l'acidità totale del mosto, espressa in milliequivalenti/litro;
- per le varietà di uve da essiccare, il tenore totale di zuccheri delle uve secche, espresso in g/kg di prodotto finito;

• dd) secondo l'utilizzazione particolare, una valutazione delle uve, del mosto, delle uve secche o del vino provenienti dalla varietà di vite in esame, possibilmente rispetto ai prodotti provenienti dalla coltura delle varietà di riferimento, per quanto concerne:

- le caratteristiche organolettiche;
- l'attitudine ad un'utilizzazione particolare;
- per le varietà di uve da essiccare, la presenza del numero di vinaccioli per chicco di uva secca.

3. L'allegato seguente è aggiunto:

*« ALLEGATO IV »***ESAME DELLE VARIETÀ DI UVE DA ESSICCARE****1. Superficie coltivata**

Si applicano le disposizioni dell'allegato I, punto 1; tuttavia, il terreno dev'essere sufficientemente ampio da permettere la raccolta di almeno 4 quintali di uve secche della varietà in esame e della o delle varietà di riferimento.

2. Esecuzione della prova

La prova si effettua a blocco in terreno piano o leggermente declive, mentre in terreno fortemente inclinato, dove la disposizione a blocco non sia possibile per altri motivi, si ricorre al metodo delle particelle lunghe. La coltura delle varietà in esame e della o delle varietà di riferimento viene ripetuta almeno due volte. Le condizioni colturali, segnatamente la data d'impianto, la scelta delle varietà di portinnesti, il tipo di allevamento, i trattamenti antiparassitari e la concimazione devono essere identici per la varietà in esame e per quelle di riferimento.

⁽¹⁾ GU n. L 248 dell'11. 11. 1972, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

3. Raccolta

Le uve delle varietà in esame e della o delle varietà di riferimento devono essere raccolte ad un grado di maturazione ottimale. Le uve della varietà in esame e quelle della o delle varietà di riferimento possono essere raccolte a date diverse. Esse vengono raccolte separatamente per ciascuna particella del campo sperimentale. La resa in uve fresche e quella in uve secche, ad un grado di umidità stabilito, sono determinate separatamente per ogni particella.

4. Trattamento durante l'essiccazione

Le uve di una stessa varietà provenienti dalle diverse particelle sperimentali vengono trattate, essiccate e cernite insieme, secondo i metodi in uso nella regione. Le uve secche sono sottoposte a controlli dell'umidità, per verificare il perfetto stato di essiccazione.

Il risultato dei controlli deve essere messo per iscritto.

5. Trattamenti industriali

Le uve secche sono trattate secondo i metodi usuali (trasporto, lavaggio, solfitaggio, eventualmente essiccazione, raffreddamento, spicciolatura), calibrate e sottoposte a valutazione del colore. La resa per calibro e la valutazione del colore devono essere messe per iscritto.

6. Imballaggio — Magazzinaggio

Le uve secche sono sottoposte a controlli del colore e della cristallizzazione degli zuccheri, tenendo conto dell'imballaggio e delle condizioni di magazzinaggio (temperatura, durata e umidità). I risultati dei controlli devono essere messi per iscritto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3297/80 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1980

recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 che reca le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uva in seguito all'adesione della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3275/80 ⁽²⁾, ha stabilito le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che l'allegato II, punto I, parte seconda, sezione A, lettera l), « vino », punto 4, dell'atto relativo all'adesione della Grecia prevede che l'allegato III del regolamento (CEE) n. 1608/76 dev'essere completato dai sinonimi ammessi per quanto riguarda le varietà di viti greche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato III del regolamento (CEE) n. 1608/76 è aggiunto il testo seguente:

• Nome con il quale la varietà figura nella classificazione delle varietà di viti per l'unità amministrativa interessata	Sinonimi ammessi	
	In generale	Per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
III. GRECIA		
Άγιωργίτικο (Agiorgitiko)	Μαύρο Νεμέας ⁽¹⁾	
Ξυνόμαυρο (Χυνομανρο)	Μαύρο Ναούσης ⁽²⁾	
Μοσχάτο άσπρο (Moschàto-àspro)	Μοσχούδι (Moschoùdi) ⁽³⁾	Muscat ⁽⁴⁾
Μοσχάτο (Moschàto)		Moscato ⁽⁴⁾
Μοσχάτο Σπίνας (Moschàto Spinás)		Moskateller ⁽⁴⁾
Μοσχάτο Άλεξανδρείας (Moschàto Alexandrias)		
Λημνιό (Limnió)	Καλαμπάκι (Kalabàki) ⁽⁵⁾	
Ροδίτης (Roditis)		Roditis

⁽¹⁾ Esclusivamente per v.q.p.r.d. "Neméa".

⁽²⁾ Esclusivamente per v.q.p.r.d. "Naoussa".

⁽³⁾ Esclusivamente per v.q.p.r.d. "Moscato di Patrasso" e "Moscato di Cefalonia".

⁽⁴⁾ Esclusivamente per i vini aventi diritto ad una denominazione di origine.

⁽⁵⁾ Esclusivamente per vini originari dell'isola di Limno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 343 del 18. 12. 1980, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3298/80 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1980****recante adattamento a seguito dell'adesione della Grecia di taluni regolamenti nel campo della legislazione doganale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 146,

considerando che un certo numero di atti comunitari adottati dopo la firma dell'atto di adesione contengono disposizioni in cui figurano delle menzioni formulate in tutte le lingue ufficiali della Comunità; che è quindi opportuno apportare gli adattamenti necessari per l'inserzione del testo in lingua greca delle suddette menzioni nei seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 902/80⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 2783/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 3034/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, che determina le condizioni per l'ammissione dell'uva fresca da tavola della varietà « Empereur » (*Vitis vinifera* c.v.) nella sottovoce 08.04 A I a) 1 della tariffa doganale comune⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 3035/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1466/80⁽⁷⁾;

— regolamento (CEE) n. 3039/79 della Commissione, del 21 dicembre 1979, che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato di soda potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 31.02 A e 31.05 A III a) della tariffa doganale comune⁽⁸⁾;

— regolamento (CEE) n. 37/80 della Commissione, del 9 gennaio 1980, che stabilisce le disposizioni di applicazione del sistema dei certificati di origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1976 sul caffè, quando i contingenti sono in vigore⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai regolamenti di seguito elencati sono apportati i seguenti adattamenti:

1. Regolamento (CEE) n. 223/77:

a) L'articolo 13 bis è così adattato:

— al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la menzione seguente:

« — Ἀπόσπασμα τοῦ ἀντιτύπου ἐλέγχου:
..... (ἀριθμός, ἡμερομηνία,
Τελωνεῖο καὶ χώρα ἐκδόσεως) »,

— al paragrafo 5 è aggiunta la menzione seguente:

« — (ἀριθμός) ἐκδοθέντα ἀποσπάσματα — συνημμένα ἀντίγραφα »

b) All'articolo 50 g è aggiunta la menzione seguente:

« Τελωνεῖο ».

2. Regolamento (CEE) n. 2783/79:

All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la menzione seguente:

« Εἶδη εἰσαγόμενα ἀτελῶς προοριζόμενα γιὰ ἀναπήρους (UNESCO). Ἐφαρμογὴ τοῦ ἀρθροῦ 6 παράγραφος 2 δεύτερο ἐδάφιο τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1028/79 ».

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 97 del 15. 4. 1980, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26.⁽⁷⁾ GU n. L 146 del 12. 6. 1980, pag. 15.⁽⁸⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 46 e GU n. L 132 del 29. 5. 1980, pag. 31.⁽⁹⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1980, pag. 13.

3. Regolamento (CEE) n. 2784/79 :

All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la menzione seguente :

« Είδη εισαγόμενα άτελώς (UNESCO). Έφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1798/75 ».

4. Regolamento (CEE) n. 3034/79 :

Al punto 13 dell'allegato I è aggiunta la menzione seguente :

« Βεβαιούται ότι τά περιγραφόμενα στό παρόν πιστοποιητικών σταφύλια είναι φρέσκα έπιτραπέζια σταφύλια τής ποικιλίας "Empereur" (vitis vinifera c.v.) ».

5. Regolamento (CEE) n. 3035/79 :

Al punto 12 dell'allegato I è aggiunta la menzione seguente :

« Βεβαιούται ότι ό περιγραφόμενος στό παρόν πιστοποιητικό καπνός είναι καπνός "flue cured" τύπου Virginia — καπνός "light air cured" τύπου Burley (περιλαμβάνων τίς ποικιλίες Burley - καπνός "light air cured" τύπου Maryland - καπνός "fire cured" ⁽¹⁾) σύμφωνα μέ τήν έννοια του άρθρου 1 ⁽²⁾ του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 3035/79 ».

6. Regolamento (CEE) n. 3039/79 :

All'allegato I sono aggiunte le menzioni seguenti :

1. Άποστολεύς
2. Άριθμός
- 3.
4. Παραλήπτης
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
6. Λιμήν φορτώσεως
7. ΝΙΤΡΟΝ ΧΙΛΗΣ
8. Πλοίο
9. Φορτωτική
10. Σέ σάκους
Σημεία
Άριθμοί
Ποσότης

Χύμα

11. Ποσότης σέ άριθμούς

12. Ποσότης όλογράφως

13. ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΚΔΟΥΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σφραγίς

Υπογραφή

Βλέπε μετάφραση Νο 14

14. Τό κρατικό έργαστήριο τής ύπηρεσίας όρυχείων πιστοποιεί ότι τό ως άνω περιγραφόμενο φορτίο νίτρου συνίσταται άπό:

— φυσικό νιτρικό νάτριο Χιλής περιεκτικότητας σέ άζωτο μή ύπερβαινούσης 16,3 % κατά βάρος,

— φυσικό νιτρικό καλιονάτριο Χιλής τό όποίο άποτελείται άπό ένα φυσικό μίγμα νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (ή άναλογία του τελευταίου αυτού στοιχείου δύναται νά φθάσει 44 %) όλικής περιεκτικότητας σέ άζωτο όχι άνωτέρας του 16,3 % κατά βάρος, παρασκευαζόμενο στή Χιλή και λαμβανόμενο διά πλύσεως του όρυκτου του νίτρου καλούμενο "caliche" σέ ύδατικό διάλυμα, άκολουθουμένης άπό μία κλασματική κρυστάλλωση διά ψύξεως ή ήλιακής έξατμίσεως.

⁽¹⁾ Διαγράψατε τή μή χρησιμοποιούμενη ένδειξη.

⁽²⁾ Σέ μετρικούς τόνους.

7. Regolamento (CEE) n. 37/80 :

All'articolo 2, secondo comma, è aggiunta la menzione seguente :

« — Διεθνής όργανισμός καφέ-πιστοποιητικό R έπανεξαγωγής ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Tuttavia il punto 1, lettera b), dell'articolo 1 è applicato dal 1° luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3299/80 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/76 per quanto concerne le condizioni dello svincolo della cauzione che garantisce la denaturazione o la trasformazione del latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 725/80⁽⁴⁾, prevede le condizioni da soddisfare per ottenere lo svincolo della cauzione; che è opportuno armonizzare tali condizioni con quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2851/80⁽⁶⁾, per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1624/76 è modificato come segue:

1. Al primo comma è aggiunta la seguente frase:
« Quando si tratta di latte scremato in polvere denaturato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1725/79, le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento si applicano allo svincolo della cauzione ».
2. Al terzo comma è aggiunta la seguente frase:
« Tuttavia, l'osservanza delle condizioni previste dal paragrafo 1, lettere a) e b), non deve essere certificata nei suddetti documenti ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 28. 3. 1980, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 296 del 5. 11. 1980, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3300/80 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1980

relativo alla vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1011/80⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il Consiglio europeo, nella sua riunione a Lussemburgo in data 1° e 2 dicembre 1980, ha deciso di facilitare alla Polonia l'acquisto di un certo quantitativo di carni bovine nella Comunità;

considerando che, tenuto conto del particolare carattere di questa vendita, occorre disporre che i prodotti non possono formare oggetto di restituzioni e che gli eventuali importi compensativi monetari non saranno applicabili;

considerando che per garantire che la carne giunga a destinazione è necessario subordinare la vendita alla presentazione di un contratto; che, inoltre, tenuto conto del prezzo di vendita particolarmente favorevole, occorre stabilire un importo elevato per la cauzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁵⁾; che, infine, tale cauzione deve garantire l'arrivo a destinazione dei prodotti entro un termine ragionevole;

considerando che è opportuno sottoporre tale vendita alle norme adottate dal regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3265/80⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di un quantitativo totale di circa 15 000 tonnellate di carni bovine congelate,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1980, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 342 del 17. 12. 1980, pag. 28.

destinate ad essere esportate in Polonia, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo.

2. I prodotti, le loro presentazioni ed i relativi prezzi sono indicati nell'allegato.

3. Le informazioni relative ai quantitativi, nonché alle località in cui si trovano i prodotti immagazzinati, possono essere ottenute dagli interessati agli indirizzi indicati nell'allegato II.

4. La vendita avviene in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 e del regolamento (CEE) n. 1687/76, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

5. L'esportazione a destinazione della Polonia delle carni bovine prese in consegna dall'acquirente deve aver luogo prima del 1° aprile 1981.

Articolo 2

1. Gli eventuali importi compensativi monetari non si applicano ai prodotti venduti in conformità del presente regolamento.

2. All'atto dell'esportazione dei prodotti venduti in conformità del presente regolamento non viene concessa alcuna restituzione.

Articolo 3

Per essere ricevibili, le domande d'acquisto devono:

a) contenere una dichiarazione scritta dell'acquirente, secondo la quale i prodotti sono destinati ad essere esportati in Polonia;

b) essere accompagnate da una copia di un contratto di vendita di un quantitativo di carni bovine uguale al quantitativo richiesto, concluso con autorità polacche competenti dal richiedente, e dall'indicazione del luogo di magazzinaggio.

Per le carni con osso, tale quantitativo deve essere uguale al quantitativo totale disponibile per località di magazzinaggio; per le carni disossate, tale quantitativo deve essere uguale al totale dei quantitativi posti in vendita per ogni Stato membro interessato.

Articolo 4

In deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a :

- 85,000 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati ;
- 125,000 ECU per 100 kg per i quarti posteriori non disossati ;
- 105,000 ECU per 100 kg per le carni disossate.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

Nell'allegato, parte I. «Prodotti destinati ad essere esportati nello stesso stato in cui sono stati ritirati dalle scorte d'intervento», sono aggiunti il seguente punto 25 e la seguente nota 25 a piè di pagina :

- « 25. Regolamento (CEE) n. 3300/80 della Commissione, del 18 dicembre 1980, relativo alla vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di carni bovine congelate destinate ad essere esportate in Polonia⁽²⁵⁾.

(²⁵) GU n. L 344 del 19. 12. 1980, pag. 19 ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

État membre Mitgliedstaat Stato membro Lid-Staat Member State Medlemsstat	Produits Erzeugnisse Prodotti Produkten Products Produkter	Quantités (tonnes) Mengen (Tonnen) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantities (tonnes) Mængde (tons)	Prix de vente (Écus/100 kg) ⁽¹⁾ Verkaufspreise (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Prezzi di vendita (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) ⁽¹⁾ Selling prices (ECU/100 kg) ⁽¹⁾ Salgspris (ECU/100 kg) ⁽¹⁾
--	---	---	--

a) Viande avec os — Fleisch mit Knochen — Carni con osso — Vlees met been — Unboned beef — Ikke-udbenet kød

Bundesrepublik Deutschland	<i>Vorderviertel auf 8 Rippen geschnitten, stammend von:</i> Bullen A	~ 2 000	53,85
	<i>Hinterviertel, gerade Schnitfführung mit 5 Rippen, stammend von:</i> Bullen A	~ 2 000	59,00
France	<i>Quartiers avant, découpe à 5 côtes, caparaçons faisant partie du quartier avant, provenant des:</i> Jeunes bovins U, R et O	~ 2 500	53,70
	<i>Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des:</i> Jeunes bovins U, R et O	~ 2 500	80,60
Nederland	<i>Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van:</i> Stieren, 1e kwaliteit	~ 500	61,00
	<i>Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:</i> Stieren, 1e kwaliteit	~ 500	70,30

b) Viande désossée⁽²⁾ — Fleisch ohne Knochen⁽²⁾ — Carni senza osso⁽²⁾ — Vlees zonder been⁽²⁾ — Boned beef⁽²⁾ — Udbenet kød⁽²⁾

Ireland	<i>From Steers 1 and 2:</i>		
	Fillets	130	
	Striploins	500	
	Insides	300	
	Outsides	300	
	Knuckles	50	
	Rumps	90	152,00
	Cube rolls	172	
	Forequarters	1 690	
	Plates and flanks	500	
	Briskets	68	
	Shins and shanks	200	
	4 000		
United Kingdom	<i>From Steers and Heifers:</i>		
	Fillets	13	
	Striploins	104	
	Topsides	174	
	Silversides	148	
	Thick flanks	112	
	Rumps	59	122,00
	Foreribs	20	
	Thin flanks	42	
	Flanks (plate)	54	
	Chucks	157	
	Thick ribs	74	
Shins and shanks	43		
	1 000		

-
- (1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (1) In geval dat de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (1) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat hvor interventionsorganer er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
-

ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II

**Adresses des organismes d'intervention — Anschriften der Interventionsstellen —
Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus —
Addresses of the intervention agencies — Interventionsorganernes adresser**

**BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 11) 15 64-0, Telex : 041 1156

FRANCE : ONIBEV
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
tél : 538 84 00, télex 260 643

IRELAND : Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 23 24, Telex 4280 and 5118

NEDERLAND : Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB)
Hoensbroek (L)
Kouvenderstraat 229
Tel. 045-214 746
Telex 56 396

UNITED KINGDOM : Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 West Mall,
Reading RC1 7QW, Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 3301/80 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 1682/80 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1968/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1682/80 della Commissione⁽³⁾, ha fissato le tasse di compensazione nel settore delle sementi per un determinato tipo di granturco ibrido destinato alla semina;

considerando che successivamente è stata constatata una notevole variazione dei prezzi offerta franco frontiera che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione⁽⁴⁾, conduce a modificare tali tasse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1682/80 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 1.

(3) GU n. L 166 dell'1. 7. 1980, pag. 43.

(4) GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.

ALLEGATO

Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della tassa di compensazione ⁽¹⁾	Paese d'origine delle importazioni
ex 10.05	Granturco : A. ibrido, destinato alla semina : I. ibrido doppi e ibridi top cross II. ibridi a tre vie III. ibridi semplici	 3,6 3,8 4,1 5,6 10,9 14,7 14,7 13,8 16,8 16,8 16,1 26,4 32,8 32,8	 Austria Ungheria Jugoslavia USA Romania Canada Altri paesi Ungheria Romania Altri paesi ⁽²⁾ Ungheria Canada USA Altri paesi ⁽³⁾

⁽¹⁾ Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana.

⁽²⁾ Ad eccezione dell'Austria, del Canada, della Jugoslavia e degli USA.

⁽³⁾ Ad eccezione dell'Austria, della Romania, della Spagna e della Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3302/80 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 1980

che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 2005/80⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3284/80⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n.

2005/80 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare il prelievo all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 18. 12. 1980, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : ex A. Zuccheri bianchi, esclusi gli zuccheri canditi; zuccheri aromatizzati o colorati ex B. Zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	9,77 15,48 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 825/75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3303/80 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1980

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3304/80 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1980

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica — la zona V — l'URSS — gli altri paesi terzi	24,00 34,00 41,00 — 0
10.01 B 10.02	Frumento duro Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — gli altri paesi terzi	— 20,00 25,00 —
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein e la Penisola iberica — l'URSS e il Giappone — gli altri paesi terzi	15,00 — 0
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	0 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 521 a 600 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 601 a 900 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 901 a 1100 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 1101 a 1650 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 1651 a 1900 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	— 40,00 — 37,90 — 35,25 — 32,60 — 30,20 — 27,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 701 a 1150 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 1151 a 1600 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾ — tenore in ceneri da 1601 a 2000 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	— 35,00 — 35,00 — 35,00 — 35,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 1500 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	— 55,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso l'URSS — per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ⁽¹⁾	— 40,00

⁽¹⁾ E le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3305/80 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 1980****che proroga la validità delle licenze di pesca relative alle navi che battono bandiera spagnola**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che talune difficoltà amministrative impongono la proroga, per un tempo breve, della validità delle licenze in vigore in base al regolamento (CEE) n. 1719/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che stabilisce, per il 1980, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicarsi alle navi battenti bandiera spagnola⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le licenze di pesca valide alla data del 31 dicembre 1980 in conformità al regolamento (CEE) n. 1719/80 per delle navi battenti bandiera spagnola sono prorogate fino al 31 gennaio 1981 alle condizioni previste dal regolamento suddetto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. HELMINGER

⁽¹⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1980, pag. 27.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3306/80 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1980

che istituisce un dazio definitivo antidumping sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che nel maggio 1979 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla federazione britannica dell'orologeria (British Clock and Watch Manufacturers Association Ltd) a nome della quasi totalità dei fabbricanti di sveglie e pendolette-sveglia (che rappresentano una parte importante della produzione della Comunità); che nella denuncia venivano comprovati l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti simili originari della Cina, della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, di Hong Kong e dell'Unione Sovietica, nonché il notevole pregiudizio da esse derivante;

considerando che, poiché gli elementi suddetti erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ un avviso di apertura di procedura a indagine relativa alle importazioni di sveglie e pendolette-sveglia meccaniche, originarie della Cina, della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, di Hong Kong e dell'Unione Sovietica, ed ha avviato l'indagine a livello comunitario;

considerando che non è stata costatata l'esistenza di pratiche di dumping nel caso di Hong Kong e che, di conseguenza, con decisione 80/600/CEE ⁽³⁾, la Commissione ha chiuso la procedura nei confronti di Hong Kong;

considerando che, al fine di stabilire se le importazioni dalla Cina, dalla Cecoslovacchia, dalla Repubblica democratica tedesca e dall'Unione Sovietica fossero oggetto di pratiche di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che detti paesi non sono paesi ad economia di mercato; che, non essendo state riscontrate pratiche di dumping nel caso di Hong Kong, è parso opportuno e ragionevole prendere i prezzi di esportazione di Hong Kong nella

Comunità come base per calcolare il valore normale per le esportazioni nella Comunità provenienti dai paesi a commercio di Stato in questione;

considerando che, avendo l'esame preliminare dei fatti dimostrato l'esistenza di un dumping ed essendo state sufficientemente dimostrate la presenza di un pregiudizio e la necessità di un'azione immediata per tutelare gli interessi della Comunità, la Commissione ha istituito, con regolamento (CEE) n. 1579/80 ⁽⁴⁾, un dazio antidumping provvisorio sulle sveglie e sulle pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio) originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica;

considerando che gli esportatori cinesi e cecoslovacchi si sono impegnati volontariamente ad aumentare i propri prezzi a livelli ritenuti soddisfacenti dalla Commissione; che questo impegno è stato accettato dalla Commissione che pertanto ha deciso con decisione 80/600/CEE di chiudere la procedura relativa a questi due paesi e di escluderli dall'applicazione del dazio provvisorio;

considerando che durante il successivo esame dei fatti, completato dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate hanno avuto l'occasione di far conoscere le loro opzioni per iscritto, di essere ascoltate dalla Commissione e di sviluppare oralmente i loro punti di vista, di prendere visione delle informazioni non riservate rilevanti per la difesa dei loro interessi e di essere informate sui fatti e sulle considerazioni essenziali in base a cui si intendeva adottare la decisione definitiva; che gli esportatori della Repubblica democratica tedesca e taluni degli importatori di sveglie e pendolette-sveglia dall'Unione Sovietica si sono avvalsi di queste possibilità, esponendo per iscritto ed oralmente i loro punti di vista;

considerando che, nel contempo, la Commissione ha incaricato anche un organismo esterno della valutazione tecnica di campioni rappresentativi delle sveglie e pendolette-sveglia oggetto della procedura per una migliore valutazione delle differenze delle caratteristiche materiali ai fini della determinazione definitiva del dumping e del pregiudizio;

considerando che, al fine di disporre di un termine più lungo per l'esame dei fatti ed in particolare per l'analisi della valutazione tecnica succitata, la Commissione ha notificato agli esportatori interessati la propria intenzione di proporre al Consiglio una proroga di due mesi del dazio provvisorio; che nessuna degli esportatori ha sollevato obiezioni e che

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 212 del 24. 8. 1979, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 25. 6. 1980, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 25. 6. 1980, pag. 5.

quindi il Consiglio, su proposta della Commissione, ha adottato il regolamento (CEE) n. 2573/80⁽¹⁾ che proroga il dazio provvisorio per un periodo di due mesi a decorrere dal 20 ottobre 1980 ;

considerando che ai fini della determinazione definitiva dei margini di dumping la Commissione ha considerato i prezzi validi per l'anno 1980 ; che a tal fine la Commissione ha tenuto conto delle informazioni sui prezzi e sui quantitativi fornite dall'esportatore della Repubblica democratica tedesca successivamente all'audizione summenzionata ;

considerando che i calcoli definitivi della Commissione dimostrano che il margine medio ponderato di dumping per le sveglie e pendolette-sveglia, esportate dalla Repubblica democratica tedesca, è di 1,07 UCE per unità per modelli con suoneria esterna compresi nella sottovoce 91.04-56 del codice Nimexe e di 0,30 UCE per unità per gli altri modelli ; che per le sveglie e pendolette-sveglia esportate dall'Unione Sovietica il margine medio ponderato di dumping basato sul mercato più rappresentativo è di 2,60 UCE per unità per modelli compresi nelle sottovoci 91.02-91 e 91.04-58 del codice Nimexe e di 1,82 UCE per unità per i modelli compresi nella sottovoce 91.04-56 del codice Nimexe ;

considerando nondimeno che, tenendo conto dei prezzi di rivendita, dei costi e degli utili degli importatori nonché dei prezzi e dei margini di utile dei produttori comunitari, con la dovuta tolleranza per diverse caratteristiche fisiche, la Commissione ritiene che modesti aumenti potrebbero in taluni casi bastare per eliminare il pregiudizio imputabile alle importazioni oggetto di dumping, in particolare 0,53 UCE per unità nel caso di modelli con suonerie esterne compresi nella sottovoce 91.04-56 del codice Nimexe esportati dalla Repubblica democratica tedesca, di 2,00 UCE per unità nel caso di modelli compresi nelle sottovoci 91.02-91 e 91.04-58 del codice Nimexe esportati dall'Unione Sovietica e di 1,30 UCE per unità nel caso di modelli dell'Unione Sovietica compresi nella sottovoce 91.04-56 del codice Nimexe ;

considerando che in merito agli altri elementi che influiscono sulla determinazione del pregiudizio non è stata ricevuta alcuna altra informazione né sono stati presentati ulteriori argomenti tali da modificare detta determinazione ;

considerando che, pertanto, dall'accertamento definitivo dei fatti risulta che, tenuto conto degli altri fattori che hanno attinenza con la situazione dell'industria, le importazioni in esame causano o rischiano di causare un grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata ;

considerando che la protezione degli interessi della Comunità esige pertanto l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica ;

considerando che l'importo del dazio antidumping definitivo deve essere fissato ad un livello tale da eliminare il margine medio ponderato di dumping oppure stabilito ad un livello inferiore, ma comunque sufficiente per eliminare il pregiudizio recato ai produttori della Comunità ed imputabile alle importazioni oggetto di dumping ;

considerando che l'esportatore della Repubblica democratica tedesca si è impegnato volontariamente ad aumentare i propri prezzi dal 1° gennaio 1981 ad un livello, previa consultazione in seno al comitato consultivo, ritenuto soddisfacente dalla Commissione ; che, tuttavia, le modalità di questo impegno non permettono un controllo adeguato ; che la Commissione non ha pertanto accettato tale impegno ;

considerando che gli importi versati a titolo di garanzia sotto forma di dazio antidumping provvisorio devono essere riscossi definitivamente in misura non superiore all'importo del dazio antidumping definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle sveglie e pendolette-sveglia meccaniche (diverse dalle sveglie e pendolette da viaggio), originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione Sovietica di cui alle sottovoci ex 91.02 B e ex 91.04 B della tariffa doganale comune, corrispondenti alle sottovoci 91.02-91, 91.04-56 e 91.04-58 del codice Nimexe.

2. L'importo del dazio antidumping definitivo è fissato a :

- a) per la Repubblica democratica tedesca :
 - i) per i modelli con suoneria esterna di cui alla sottovoce 91.04-56 del codice Nimexe : 0,53 UCE per unità ;
 - ii) per gli altri modelli : 0,30 UCE per unità ;
- b) per l'Unione Sovietica :
 - i) per i modelli di cui alle sottovoci 91.02-91 e 91.04-58 del codice Nimexe : 2,00 UCE per unità ;
 - ii) per i modelli di cui alla sottovoce 91.04-56 del codice Nimexe : 1,30 UCE per unità.

3. Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano al dazio antidumping definitivo.

Articolo 2

Gli importi versati a titolo di garanzia del dazio provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 1579/80 sono riscossi definitivamente nella misura in cui siano superiori all'importo del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 265 dell'1. 10. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania delle spese effettuate durante il 1978 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(80/1163/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania per l'applicazione della direttiva 72/160/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione, conformemente all'articolo 9 della predetta direttiva;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha presentato domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1978 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture e che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposi-

zioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti⁽³⁾;

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate — alle condizioni fissate nella direttiva 72/160/CEE — spese imputabili per un importo di 2 897 319 DM e che è pertanto opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo pari a 724 329,75 DM;

considerando che è stato versato un acconto di 544 617,56 DM in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 179 712,19 DM;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1978 dalla Repubblica federale di Germania per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture è fissato in 724 329,75 DM.

Il saldo del contributo, cioè 179 712,19 DM, è versato alla Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania delle spese effettuate nel 1979 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(80/1164/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni prese dalla Repubblica federale di Germania per l'applicazione della direttiva 72/160/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione, conformemente all'articolo 9 di detta direttiva;

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE della Commissione del 28 marzo 1980⁽⁴⁾, prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al rimborso fino alla concorrenza dell'importo richiesto;

considerando che la domanda di rimborso, presentata dalla Repubblica federale di Germania per le spese sostenute nel 1979 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, è completa e presentata nella debita forma, conformemente alle disposizioni della decisione 74/581/CEE; che l'importo totale delle spese ammissibili per il 1979 ammonta a 5 309 545,88 DM; che l'importo totale del rimborso richiesto ammonta a 1 327 386,47 DM;

considerando che la domanda non solleva alcuna obiezione immediata circa l'esattezza dei dati in essa contenuti e la conformità delle spese alle disposizioni vigenti; che, di conseguenza, è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % delle spese dichiarate, ossia in totale 1 327 386,47 DM (come richiesto);

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 74/581/CEE statuisce che, se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo non è quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione verrà effettuata in base alla procedura di cui allo stesso articolo;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato degli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dalla Repubblica federale di Germania nel 1979 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture è fissato a 1 327 386,47 DM;

Articolo 2

L'importo dell'intervento di cui all'articolo 1 è versato a condizione che l'esame approfondito della domanda di rimborso non induca a modificare l'importo del rimborso stesso.

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

(2) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.

(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

(4) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

Articolo 3

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania delle spese effettuate durante il 1979 per aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua tedesca, è il solo facente fede)

(80/1165/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽³⁾, modificate da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica federale di Germania per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di decisione favorevole della Commissione, conformemente all'articolo 13 di detta direttiva e all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che la decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE⁽⁶⁾, dispone all'articolo 5, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di rimborso, proceda al rimborso fino alla concorrenza dell'importo richiesto;

considerando che la domanda di rimborso delle spese sostenute durante il 1979 per aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate, presentata dalla Repubblica federale di Germania, è completa e presentata nella debita forma, conformemente al disposto della decisione 76/627/CEE; che l'importo totale delle spese dichiarate imputabili per l'anno 1979 ammonta a 120 314 503,88 DM ed è ripartito come segue:

- secondo il titolo II: 118 051 117,76
- secondo il titolo IV: 2 263 386,12

che l'importo totale di cui è chiesto il rimborso ammonta a 30 078 625,97 DM;

considerando che la domanda non solleva alcuna obiezione immediata sull'esattezza dei dati in essa contenuti e sulla conformità delle spese sostenute alle disposizioni vigenti; che, di conseguenza, il FEAOG, sezione orientamento, deve rimborsare il 25 % delle spese dichiarate al titolo II e il 25 % di quelle dichiarate al titolo IV, ossia in totale 30 078 625,97 DM (come richiesto);

considerando che la decisione 76/627/CEE dispone all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE devono essere presentate unitamente alle domande di rimborso relative a spese effettuate a norma della direttiva 72/159/CEE;

considerando che la decisione 76/627/CEE dispone all'articolo 5, paragrafo 2, che, se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo ivi indicato non corrisponde a quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione avrà luogo secondo la procedura di cui allo stesso articolo;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dalla Repubblica federale di Germania nel corso del 1979 per aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate è fissato a 30 078 625,97 DM;

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.

(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

(6) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 è subordinato alla condizione che un esame approfondito della domanda di rimborso non dia luogo ad alcuna modifica dell'importo da rimborsare.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese delle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/1166/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni prese dalla Repubblica francese per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione, conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, la Repubblica francese ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate;

considerando che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che

possono essere consentiti⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980⁽⁷⁾;

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate — alle condizioni fissate nelle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE — spese imputabili per un importo di 114 619 757,28 FF ripartito come segue:

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
Secondo l'articolo 8	24 942 744,80	37 406 680,—
secondo l'articolo 10	2 840 688,24	17 498 525,68
Secondo l'articolo 11	9 684 200,—	—
Secondo l'articolo 12	22 246 918,56	—
Secondo l'articolo 13	—	—

e che è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo pari a 28 654 939,32 FF;

considerando che è stato versato un acconto di 21 498 347,72 FF in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che, conseguentemente, deve essere versato allo Stato membro un saldo di 7 156 591,60 FF;

considerando il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.

(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

(7) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1978 dalla Repubblica francese per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato in 28 654 939,32 FF.

Il saldo del contributo, cioè 7 156 591,60 FF, è versato alla Repubblica francese.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, all'Irlanda delle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/1167/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni prese dall'Irlanda per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione, conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 luglio 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, l'Irlanda ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate;

considerando che tale domanda è completa, valida e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE⁽⁷⁾;

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate — alle condizioni fissate nelle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE — spese imputabili per un importo di 10 448 658,00 £ Irl ripartito come segue:

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
Secondo l'articolo 8	6 764 161,16	2 901 985,84
Secondo l'articolo 10	361 611,00	—
Secondo l'articolo 11	420 900,00	—
Secondo l'articolo 12	—	—
Secondo l'articolo 13	—	—

e che è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento rimborsi il 25 % di tale importo pari a 2 612 164,50 £ Irl.

considerando che è stato versato un acconto di 1 959 123,38 £ Irl in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che, conseguentemente, deve essere versato allo Stato membro un saldo di 653 041,12 £ Ir.;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1978 dall'Irlanda per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato in 2 612 164,50 £ Irl.

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.

(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

(7) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

Il saldo del contributo, cioè 653 041,12 £ Irl, è versato all'Irlanda.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, all'Irlanda delle spese effettuate nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/1168/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni adottate dall'Irlanda per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione, conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la decisione 76/267/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE siano presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE, conformemente alle condizioni indicate nella decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE⁽⁷⁾;

considerando che la decisione 74/581/CEE prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al rimborso fino alla concorrenza dell'importo richiesto;

considerando che la domanda di rimborso, presentata dall'Irlanda per le spese sostenute nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate è completa e presentata nella debita forma, conformemente alle disposizioni della decisione 74/581/CEE; che l'importo totale delle spese ammissibili del 1979 ammonta a 13 559 082,64 £ Irl ed è ripartito come segue:

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
A norma dell'articolo 8	8 723 374,32	4 165 146,32
A norma dell'articolo 10	358 103,00	—
A norma dell'articolo 11	312 459,00	—
A norma dell'articolo 12	—	—
A norma dell'articolo 13	—	—

che l'importo totale del rimborso richiesto ammonta a 3 389 770,66 £ Irl;

considerando che dall'esame della domanda di rimborso circa l'esattezza dei dati in essa contenuti e la conformità delle spese effettuate alle disposizioni vigenti risulta che le spese eccedenti l'equivalente, in contributo in conto capitale, di un abbuono del tasso d'interesse del 5 % nelle zone agricole normali e del 7 % nelle zone agricole svantaggiate sono state considerate ammissibili dallo Stato membro, e che per il calcolo del rimborso le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 8 devono di conseguenza essere fissate a 8 109 368,29 £ Irl per le zone agricole normali e a 4 068 057,52 £ Irl per le zone agricole svantaggiate e che, di conseguenza, per il calcolo del rimborso, è opportuno procedere ad una riduzione di 711 094,83 £ Irl delle spese dichiarate sub articolo 8; che l'importo totale delle spese così regolarizzate da prendere in considerazione per il rimborso ammonta a 12 847 987,81 £ Irl;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.

(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

(7) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

considerando che lo Stato membro è stato consultato su questo punto e che, di conseguenza, è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % dell'importo per le spese così regolarizzate, cioè in totale 3 211 996,95 £ Irl ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 74/581/CEE della Commissione statuisce che, se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo non è quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione verrà effettuata in base alla procedura di cui allo stesso articolo ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le

spese effettuate dall'Irlanda nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato a 3 211 996,95 £ Irl.

Articolo 2

L'importo dell'intervento di cui all'articolo 1 è versato a condizione che l'esame approfondito della domanda di rimborso non induca a modificare l'importo del rimborso stesso.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito delle spese effettuate nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/1169/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno Unito per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione, conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la decisione 76/267/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE siano presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE, conformemente alle condizioni indicate nella decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE⁽⁷⁾;

considerando che la decisione 74/581/CEE prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al rimborso fino alla concorrenza dell'importo richiesto;

considerando che la domanda di rimborso presentata dal Regno Unito per le spese sostenute nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è completa e presentata nella debita forma, conformemente alle disposizioni della decisione 74/581/CEE; che l'importo totale delle spese ammissibili del 1979 ammonta a 67 137 844,88 £ ed è ripartito come segue:

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
A norma dell'articolo 8	40 604 708,20	13 867 073,05
A norma dell'articolo 10	11 507 815,96	—
A norma dell'articolo 11	1 155 079,85	—
A norma dell'articolo 12	3 167,82	—
A norma dell'articolo 13	—	—

che l'importo totale del rimborso richiesto ammonta a 16 784 461,22 £;

considerando che la domanda non solleva alcuna decisione immediata circa l'esattezza dei dati in essa contenuti e la conformità delle spese alle disposizioni vigenti; che, di conseguenza, è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % delle spese dichiarate, ossia in totale 16 784 461,22 £ (come richiesto);

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 74/581/CEE della Commissione statuisce che, se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo non è quello effettivamente dovuto, la regolazione verrà effettuata in base alla procedura di cui allo stesso articolo;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.

(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

(7) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

di rimborso non induca a modificare l'importo del rimborso stesso.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 3

Articolo 1

L'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dal Regno Unito nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato a 16 784 461,22 £.

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Articolo 2

L'importo dell'intervento di cui all'articolo 1 è versato a condizione che l'esame approfondito della domanda

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG sezione orientamento, al Regno Unito delle spese effettuate durante il 1979 per aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/1170/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno Unito per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di decisione favorevole della Commissione, conformemente all'articolo 13 di detta direttiva e all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che la decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE⁽⁶⁾, dispone all'articolo 5, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di rimborso, proceda al rimborso fino alla concorrenza dell'importo richiesto;

considerando che la domanda di rimborso delle spese sostenute durante il 1979 per aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate, presentata dal Regno Unito, è completa e presentata nella debita forma conformemente al disposto della decisione 76/627/CEE; che l'importo totale delle spese dichiarate imputabili per l'anno 1979 ammonta a 54 179 114,63 £ ed è ripartito come segue:

— secondo il titolo II: 54 137 412,87

— secondo il titolo IV: 41 695,76

che l'importo totale di cui è chiesto il rimborso ammonta a 13 544 777,16 £;

considerando che la domanda non solleva alcuna obiezione immediata sull'esattezza dei dati in essa contenuti e sulla conformità delle spese sostenute alle disposizioni vigenti; che, di conseguenza, il FEAOG, sezione orientamento, deve rimborsare il 25 % delle spese dichiarate al titolo II e il 25 % di quelle dichiarate al titolo IV, ossia in totale 13 544 777,16 £ (come richiesto);

considerando che la decisione 76/627/CEE dispone all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE devono essere presentate unitamente alle domande di rimborso relative a spese effettuate a norma della direttiva 72/159/CEE;

considerando che la decisione 76/627/CEE dispone all'articolo 5, paragrafo 2, che, se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo ivi indicato non corrisponde a quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione avrà luogo secondo la procedura di cui allo stesso articolo;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dal Regno Unito nel corso del 1979 per aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate è fissato a 13 544 777,16 £.

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.

(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

(6) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 è subordinato alla condizione che un esame approfondito della domanda di rimborso non dia luogo ad alcuna modifica dell'importo da rimborsare.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito delle spese effettuate nel 1979 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/1171/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni prese dal Regno Unito per l'applicazione della direttiva 72/160/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione, conformemente all'articolo 9 di detta direttiva ;

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE⁽⁴⁾, prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al rimborso fino alla concorrenza dell'importo richiesto ;

considerando che la domanda di rimborso, presentata dal Regno Unito, per le spese sostenute nel 1979 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, è completa e presentata nella debita forma, conformemente alle disposizioni della decisione 74/581/CEE ; che l'importo totale delle spese ammissibili per il 1979 ammonta a 51 746,20 £ ; che l'importo totale del rimborso richiesto ammonta a 12 936,55 £ ;

considerando che la domanda non solleva alcuna obiezione immediata circa l'esattezza dei dati in essa contenuti e la conformità delle spese alle disposizioni vigenti ; che, di conseguenza, è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

sezione orientamento, rimborsi il 25 % delle spese dichiarate, ossia in totale 12 936,55 £ (come richiesto) ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 74/581/CEE statuisce, che se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo non è quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione verrà effettuata in base alla procedura di cui allo stesso articolo ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dal Regno Unito nel 1979 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture è fissato a 12 936,55 £.

Articolo 2

L'importo dell'intervento di cui all'articolo 1 è versato a condizione che l'esame approfondito della domanda di rimborso non induca a modificare l'importo del rimborso stesso.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno Unito delle spese effettuate nel 1979 per gli aiuti concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/1172/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno Unito per l'applicazione della direttiva 72/161/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione, conformemente all'articolo 11 della direttiva stessa ;

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE⁽⁴⁾, prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al rimborso fino alle concorrenze dell'importo richiesto ;

considerando che la domanda di rimborso presentata dal Regno Unito, relativa alle spese effettuate nel 1979 per gli aiuti concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura è completa e presentata nella debita forma, conformemente alle disposizioni della decisione 74/581/CEE ; che l'importo totale delle spese ammissibili del 1979 ammonta a 107 146,77 £ ed è ripartito come segue :

— a norma del titolo I: 11 480,53

— a norma del titolo II: 95 666,24

che l'importo totale richiesto ammonta a 26 786,69 £ ;

considerando che la domanda non solleva alcuna obiezione immediata circa l'esattezza dei dati in essa contenuti e la conformità delle spese alle disposizioni vigenti, e che, di conseguenza, è opportuno che il

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % delle spese dichiarate, ossia in totale 26 786,69 £ (come richiesto) ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 74/581/CEE statuisce che, se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo non è quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione verrà effettuata in base alla procedura di cui allo stesso articolo ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dal Regno Unito nel 1979 per gli aiuti concernenti l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura è fissato a 26 786,69 £.

Articolo 2

L'importo dell'intervento di cui all'articolo 1 è versato a condizione che l'esame approfondito della domanda di rimborso non induca a modificare l'importo del rimborso stesso.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

(2) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.

(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

(4) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 1980****che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a fissare criteri supplementari concernenti la definizione del produttore di carni ovine****(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)****(80/1173/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2643/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),

considerando che le autorità competenti dei Paesi Bassi hanno informato la Commissione dell'intenzione di completare la definizione del produttore di carni ovine di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2643/80 con taluni criteri supplementari; che compete alla Commissione approvare preventivamente tali criteri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato a completare la definizione del produttore di carni ovine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2643/80 con i criteri supplementari comunicati alla Commissione in data 20 ottobre 1980 e completati in data 20 novembre 1980.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1980

che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la trentanovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80

(80/1174/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 561/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1731/80⁽⁵⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 561/80, un importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentanovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la trentanovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80 l'importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato a 8,860 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1980, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1980

in merito alla conclusione della procedura antidumping relativa alle importazioni di nastri autoadesivi con supporto in carta per mascheratura originari degli Stati Uniti d'America

(80/1175/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la difesa contro le importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il parere espresso dal comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando che nell'aprile 1980 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'«Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici e affini» (Assogomma) a nome della maggioranza dei fabbricanti della CEE; che la denuncia comportava elementi comprovanti l'esistenza di pratiche di dumping nei confronti di taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America e del pregiudizio materiale che ne consegue;

considerando che detti elementi di prova erano tali da giustificare l'apertura di un'indagine;

considerando che, di conseguenza, la Commissione ha notificato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di nastri autoadesivi con supporto in carta per mascheratura originari degli Stati Uniti d'America, ed ha avviato un'inchiesta in merito a livello comunitario;

considerando che la Commissione ha avvisato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di essere intese verbalmente; che la maggior parte delle parti interessate si è avvalsa di questa possibilità; che la Commissione ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di incontrarsi per un confronto delle tesi e degli argomenti di contestazione; che né la ricorrente né gli esportatori hanno fatto uso di questa possibilità; che la ricorrente, gli importatori e gli esportatori notoriamente interessati ed i rappresentanti del paese esporta-

tore hanno avuto la possibilità di prender visione dell'informazione non riservata resa accessibile alla Commissione ed attinente alla difesa dei loro interessi; che nessuno di loro si è avvalso di questa opportunità;

considerando che ai fini di una determinazione preliminare del margine di dumping e del pregiudizio, la Commissione ha proceduto ad un esame di tutte le informazioni ritenute necessarie e ha eseguito controlli presso i principali produttori ed esportatori negli Stati Uniti d'America, in particolare presso la Shuford Mills Inc., Hickory (North Carolina), Permacel, New Brunswick (New Jersey), Tuck Industries Inc., New Rochelle (New York), Nashua Corporation, Nashua (New Hampshire), Mystik Tape, Northfield (Illinois), Armak Company, Marysville (Michigan) e Anchor Continental Inc., Columbia (South Carolina); che la Commissione ha inoltre proceduto a controlli in loco presso i principali produttori comunitari ricorrenti, in particolare, in Italia presso la Boston SpA di Milano, la Comet SARA di Como e la Manuli Autoadesivi SpA di Milano e nel Regno Unito, presso la Rotunda Ltd, Manchester;

considerando che gli elementi di prova del dumping contenuti nella denuncia presentata dall'Assogomma erano basati su un confronto dei prezzi di listino nazionale dei produttori americani con i loro prezzi di esportazione dagli Stati Uniti d'America nella Comunità; che dall'esame dei fatti è risultato che la maggior parte delle vendite negli Stati Uniti d'America, comparabili alle loro vendite di esportazione nella Comunità, erano eseguite extra listino, ossia con sconti sul prezzo di listino; che, di conseguenza, la Commissione ha confrontato i prezzi americani di esportazione nella Comunità con la media ponderata dei prezzi correnti sul mercato interno per clienti comparabili; che detti confronti sono stati eseguiti a livello franco fabbrica per vendite effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1979 all'agosto 1980;

considerando che per garantire la comparabilità dei prezzi di esportazione e del valore normale si è tenuto conto, all'occorrenza, delle differenze dei quantitativi, delle condizioni e dei termini di vendita, ad esempio, condizioni di credito, assistenza tecnica, stipendi versati ai viaggiatori di commercio nonché trasporto;

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 130 del 31. 5. 1980, pag. 3.

considerando che da questo esame è risultato che per tutte le società in causa, tranne una, i prezzi di esportazione nella Comunità non erano inferiori ai prezzi corrispondenti in vigore sul rispettivo mercato nazionale ;

considerando che per una delle società interessate sono state riscontrate pratiche di dumping per un tipo di rotolo con margini del 7-11 % nel 1980 ; che questo tipo di rotolo rappresenta lo 0,9 % delle vendite della società nella CEE e approssimativamente lo 0,3 % delle esportazioni globali degli Stati Uniti d'America di nastri autoadesivi con supporto in carta per mascheratura per usi generali nella CEE ; che la società in causa stava intervenendo per ovviare a questa situazione ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, dalle statistiche ufficiali risulta che le importazioni dagli Stati Uniti d'America sono aumentate da circa 3 912 t nel 1977 a circa 6 610 t nel 1979 ; che, di conseguenza, la quota di mercato comunitario raggiunta da queste importazioni è aumentata dal 29 % nel 1977 a circa il 44 % nel 1979 ;

considerando che è stato comprovato che i prezzi di rivendita delle importazioni provenienti dagli Stati Uniti d'America erano inferiori a quelli dei produttori comunitari ;

considerando che il conseguente impatto sull'industria comunitaria è caratterizzato da un calo di produzione dei produttori comunitari oggetto dell'indagine da circa 18,4 milioni di m² nel 1977 a circa 15,7 milioni di m² nel 1979 ; che la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita da circa il 60 % nel 1977 a circa il 50 % nel 1979 ;

considerando che si è verificata una pressione sui prezzi del mercato comunitario ; che, di conseguenza,

i profitti dell'industria comunitaria sono stati ridotti od annullati ;

considerando che l'indagine svolta presso i produttori comunitari ha dimostrato il calo dello sfruttamento della capacità produttiva da una media del 60 % nel 1977 ad una media del 50 % nel 1979 ; che nell'industria è stato fatto ricorso in misura notevole al lavoro a tempo parziale ed al trasferimento di personale ad altre linee di produzione ;

considerando che, dato il modestissimo volume delle importazioni oggetto di pratiche di dumping, la Commissione ha ritenuto non esservi alcun nesso tra il pregiudizio causato all'industria comunitaria e queste importazioni oggetto di dumping ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno concludere la procedura relativa alle importazioni di nastri autoadesivi con supporto in carta per mascheratura originari degli Stati Uniti d'America,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di nastri autoadesivi con supporto in carta per mascheratura originari degli Stati Uniti d'America è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

